

Servizio Paesaggio, Parchi
e Patrimonio Naturale

Prot. n. 15784

Bologna, 7/6/96

Alle Comunità Montane
Alle Province
Ai Consorzi di gestione
dei Parchi regionali

Oggetto: trasmissione dei modelli di tesserino di autorizzazione per la raccolta dei funghi

Si trasmettono i modelli di tesserino di autorizzazione (giornaliero, settimanale, mensile, semestrale, annuale, di riconoscimento) per la raccolta dei funghi di cui alla L. R. n.6/1996, approvati con determinazione del Direttore generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica al fine della loro utilizzazione da parte di codesti enti.

Si allegano, alla presente, copia (fronte e retro) dei suddetti 6 modelli, istruzioni per la loro compilazione e le pellicole da utilizzare per la stampa dei tesserini che ogni Ente in indirizzo ha programmato.

Per ogni evenienza od inconveniente in fase di stampa si possono chiedere informazioni tecniche allo studio grafico Filippo Partesotti di Modena tel. n. 059/450455.

Si informa infine che al più presto verrà inviato a codesti Enti un congruo numero di dépliant informativi sulle modalità di raccolta dei funghi contenute nella nuova Legge regionale da distribuire nelle sedi ritenute più opportune, ai raccoglitori e a tutti i cittadini interessati.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marta Scarelli)

Istruzioni per la compilazione dei tesserini

Tutti i modelli allegati si compongono di madre e figlia.

Nello spazio tratteggiato va inserita la **denominazione** dell'Ente che rilascia il tesserino o di più Enti nel caso di accordi tra due o più degli stessi.

Vanno inoltre prestampati il numero progressivo ed il costo.

Da parte di chi rilascia il tesserino vanno poi riportati sia nella madre che nella figlia: il **nome ed il cognome** del raccoglitore, il **comune di residenza**, la **validità** del tesserino stesso.

Per quanto riguarda la validità si riportano i seguenti dati:

- tesserino giornaliero: **giorno, mese ed anno** (facendo ben attenzione che i giorni siano quelli stabiliti dalla legge ossia martedì, giovedì, sabato, domenica);
- tesserino settimanale: con decorrenza di **7 giorni**;
- tesserino mensile: con decorrenza di **30 giorni**;
- tesserino semestrale: con decorrenza di **180 giorni**;
- tesserino annuale: **l'anno** di riferimento. Nel retro va riportata l'eventuale giornata aggiuntiva rispetto a quelle stabilite dalla legge;

N.B. I tesserini settimanali, mensili, semestrali e annuali scadono comunque il 31/12.

Per quanto riguarda il tesserino di riconoscimento in fronte va riportata la data di rilascio mentre sul retro va barrata la casella corrispondente allo status del richiedente (proprietario, affittuario, conduttore, coltivatore diretto ecc.) ed i dati riguardanti la proprietà (denominazione del fondo, dati catastali).

Si intende che il tesserino di riconoscimento rilasciato non ha scadenze temporali salvo eventuali cambiamenti dello status del richiedente.

Di seguito si riportano esempi di compilazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 3776

Bologna, li 3 giugno 1996

OGGETTO: Approvazione dei modelli di tesserino di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei. L.R. 2 aprile 1996, n. 6.

PROT. N. (PRN/96/15384)

IL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Vista la L.R. 2 aprile 1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993";

Visti in particolare gli artt. 4 e 10 della soprarichiamata L.R. n. 6/1996 ove è previsto per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei, il rilascio, da parte degli Enti competenti, di un tesserino di autorizzazione conforme al modello assunto dalla Regione;

Considerato che conformemente a quanto stabilito dalla L.R. in questione le fattispecie di modello di tesserino sono: il giornaliero, il settimanale, il mensile, il semestrale, l'annuale e quello di riconoscimento;

Visti i modelli sopradescritti predisposti dal grafico appositamente incaricato;

Considerato che tali modelli di formato 16 x 8 cm. verranno riprodotti a due colori su pellicola già pronti per essere utilizzati dagli Enti competenti per la relativa stampa;

Ritenuto di approvare gli allegati modelli di tesserino;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Direttive della Giunta Regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Vista la delibera di Giunta Regionale 4275 del 28/11/95 concernente l'individuazione delle attribuzioni e

dei compiti dei dirigenti della Direzione Generale "Programmazione e Pianificazione Urbanistica";

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio "Paesaggio, Parchi e Patrimonio Naturale", Arch. Marta Scarelli in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma della L.R. 19/11/92 N. 41 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;

D E T E R M I N A


- 1) di approvare gli allegati modelli di tesserino di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei, che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di trasmettere i suddetti modelli anche su pellicola atta a riproduzione alle Province, alle Comunità Montane e ai Consorzi di gestione dei parchi regionali competenti al rilascio dei tesserini stessi ai sensi della L.R. n. 6/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
(Dott. Roberto Raffaelli)




Atto non sottoposto a controllo
a norma dell'art.1 del decreto
legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.

IL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
(Dott. Roberto Raffaelli)



Tesserino giornaliero

fronte

<p>Regione Emilia-Romagna</p> <p>Raccolta del Funghi</p> <p>Legge regionale n. 6 del 02/04/1996</p>  <p>Cognome e nome:</p> <p>Residente a:</p> <p>n.</p> <p>£.</p> <p>valido il</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p> <p>Raccolta del Funghi</p> <p>Legge regionale n. 6 del 02/04/1996</p> <p>tesserino giornaliero</p>  <p>Cognome e nome:</p> <p>Residente a:</p> <p>n.</p> <p>£.</p> <p>valido il</p> <p>Il presente tesserino deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento</p>
---	--

Articoli estratti dalla Legge regionale n. 6 del 02/04/1996:

- art. 4. **Autorizzazione alla raccolta** - La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuta l'autorizzazione. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino (...)
Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentita.

- art. 5. **Limiti alla raccolta** - La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in kg 3, di cui non più di 1 kg delle specie *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo ceppo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.
Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovulo chiuso. E' vietata altresì la raccolta di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm 2.

- art. 6. **Modalità di raccolta** - La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto (...).
La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
E' vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.
E' vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.
I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerei.

Studio PARTIBOTTI - Modena

retro

Tesserino - Settimanale

fronte

<p>Regione Emilia-Romagna</p>  <p>Raccolta dei Funghi</p> <p>_____</p> <p>Cognome e nome _____</p> <p>Residente a _____</p> <p>_____ valido dal _____</p> <p>_____</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p>  <p>Raccolta dei Funghi</p> <p>tesserino settimanale</p> <p>_____</p> <p>n. _____</p> <p>£. _____</p> <p>Cognome e nome _____</p> <p>Residente a _____</p> <p>valido dal _____</p> <p>Il presente tesserino deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento</p>
--	---

Articoli estratti dalla Legge regionale n. 6 del 02/04/1996:

- art. 4. *Anteriorità alla raccolta* - La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino (...)

Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentita.

- art. 5. *Limiti alla raccolta* - L'quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in kg 3, di cui non più di 1 kg delle specie *Amanita caesarea* (Ovulo bianco) e *Calocybe gambous* (Fragolino); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cospo di funghi conciaciati, detto limite può essere superato.

Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovulo bianco. È vietata altresì la raccolta di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm 3 e di esemplari di *Calocybe gambous* e *Cantharellus cibarius* (Challinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm 2.

- art. 6. *Modalità di raccolta* - La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto (...).

La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procurando in lungo ad una sommaria pulizia degli stessi.

È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.

È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento e la distruzione volontaria dei funghi e degli organismi di qualsiasi specie.

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed ermetici.

Studio MARTINOTTI - Bologna


retro

Tesserino semestrale

fronte



tesserino
semestrale



Articoli estratti dalla Legge regionale n. 6 del 02/04/1996:

- art. 4. **Anteriorità alla raccolta** - La raccolta può essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia avuto o ne abbia ottenuto l'autorizzazione. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rischio di appoggio tesserino (...)
Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo equivalente personale di raccolta consentita.
- art. 5. **Limiti alla raccolta** - La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in kg 3, di cui non più di 1 kg della specie *Amantia caesarea* (Orvola bianca) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cascio di funghi commestibili, detto limite può essere superato.
Per motivi di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amantia caesarea* allo stato di frutto crudo. È vietata altresì la raccolta di esemplari di *Bolletus aëolus* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello superiore a cm 3 e di esemplari di *Caioaroe quatuor* e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello superiore a cm 2.
- art. 6. **Modalità di raccolta** - La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da ora prima della levata del sole a ora dopo il tramonto (...).
La raccolta deve avvenire con cura accorrendo a tutti i mezzi e conosciuti di tutte le cure necessarie alla distribuzione della spora, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, sacchi o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il muschio facciano o i apparati radicali delle piante.
È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente nonché il danneggiamento o la cattura o veicolazione dei funghi epigei sporocari di qualsiasi specie.
I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori ripidi ed ermetici.

Studio PASTIGLIOTTI - Modena

retro

Tesserino annuale

fronte

<p>Regione Emilia-Romagna Raccolta del Funghi</p> <p>Cognome e nome</p> <p>Residente a</p> <p>n.</p> <p>£.</p> <p>valido per l'anno</p>	<p>Regione Emilia-Romagna Raccolta del Funghi</p> <p>tesserino annuale</p> <p>Cognome e nome</p> <p>Residente a</p> <p>n.</p> <p>£.</p> <p>valido per l'anno</p> <p>Il presente tesserino deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento</p>
--	---

La Legge regionale n. 6 del 02/04/1996 prevede:

Il presente tesserino di autorizzazione viene rilasciato unicamente ai residenti nei Comuni montani ed ha validità di un anno.

Ai possessori è consentita la raccolta dei funghi nell'ambito territoriale indicato nel tesserino, nelle giornate di martedì, giovedì, sabato, domenica e nella giornata di da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

La raccolta deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla L.r. n. 6/96.

Ai titolari del presente tesserino è permessa la raccolta dei funghi **FINO A 5 KG GIORNALIERI**, unicamente nelle zone appositamente individuate per i residenti montani.

retro

Tesserino di riconoscimento

fronte

<p>Regione Emilia-Romagna</p> <p>Raccolta dei Funghi <small>Legge regionale n. 8 del 12.04.99</small></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 60px; width: 100%;"></div> <p>Cognome e nome</p> <p>Residente a</p> <p>Data di rilascio</p> <p>N.</p> <p style="text-align: right;">valido per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 10 L. 26/96</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p> <p>Raccolta dei Funghi <small>Legge regionale n. 8 del 12.04.99</small></p> <p style="font-size: 1.2em;">tesserino di riconoscimento</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 60px; width: 100%;"></div> <p>Cognome e nome</p> <p>Residente a</p> <p>Data di rilascio</p> <p>N.</p> <p style="text-align: right;">valido per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 10 L. 26/96</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> proprietario <input type="checkbox"/> affittuario <input type="checkbox"/> conduttore <input type="checkbox"/> coltivatore diretto <input type="checkbox"/> socio consorzio o cooperativa <input type="checkbox"/> uso civico / proprietà collettiva <input type="checkbox"/> dipendente di <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> familiare di</p> <p>.....</p> <p>denominazione della proprietà:</p> <p>.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> proprietario <input type="checkbox"/> affittuario <input type="checkbox"/> conduttore <input type="checkbox"/> coltivatore diretto <input type="checkbox"/> socio consorzio o cooperativa <input type="checkbox"/> uso civico / proprietà collettiva <input type="checkbox"/> dipendente di <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> familiare di</p> <p>.....</p> <p>denominazione della proprietà:</p> <p>.....</p>
--	--

retro